

Letto approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
Mariano Foresti
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Addì: 13/04/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...

XXX ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Castro, li 23/03/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2

- ANNO 2023 -

Originale

DELIBERAZIONE N° 02 CODICE ENTE
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C.....
Con elenco n° in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno Duemilaventitre Addi VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>	X	
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	X	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>		X
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	X	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	X	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>		X
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>		X
	<i>Totale</i>	8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, descrivendo le principali caratteristiche e peculiarità dell'imposta oggetto d'istituzione ed argomentando le motivazioni alla base della scelta dell'Amministrazione di istituire l'imposta di soggiorno, tra le quali, principalmente, la volontà di dotare l'Ente di risorse da investire sulla promozione turistica, sottolineando, infine, come Castro fosse rimasto l'unico Comune dell'alto Sebino a non aver ancora introdotto tale imposta.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

RICHIAMATI:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

DATO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n.5 del 12.4.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e l'aggiornamento al DUP;

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto

entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che:

- l'art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 stabilisce “ (omissis) *i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a ... euro per notte di soggiorno (...omissis)*”;
- l'art. 4, comma 3 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 che stabilisce “ (omissis) *i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 ... (omissis)... hanno facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo (... omissis)*”;

DATO ATTO che il Comune di Castro risulta incluso negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte e, pertanto, può istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio;

RILEVATO che il Comune di Castro rappresenta un'importante meta per i turisti che frequentano il Lago d'Iseo ed il Sebino, come dimostrano i dati relativi alle presenze rilevate nel corso dell'anno 2022;

CONSIDERATO che al fine di promuovere ed incentivare la presenza turistica nel territorio del Comune di Castro, si rende necessario da parte dell'Amministrazione provvedere ad attuare idonei ed adeguati interventi in materia di turismo, migliorando i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale, con la necessità di dover destinarvi le necessarie risorse finanziarie;

ESAMINATA la proposta di regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno come allegata alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale;

ATTESO che la tariffa è fissata - eccezionalmente per il 2023, anno di prima istituzione dell'imposta - da parte del Consiglio Comunale, in misura uguale per ogni tipologia di struttura ospitante in € 1,00/giorno, mentre per il futuro sarà determinata con specifico atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e determinata sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto delle specifiche destinazioni d'investimento dei proventi da imposta di soggiorno previste dalla normativa, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tal fine adottando il relativo "Regolamento" all'interno del quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento, nello schema di testo allegato alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che sarà compito ed impegno dell'Amministrazione, successivamente all'istituzione dell'imposta di soggiorno:

- individuare e porre in essere adeguati strumenti finalizzati al contrasto all'abusivismo e alla evasione dell'imposta;
- agevolare la gestione del tributo attraverso il ricorso a idonei strumenti di partecipazione.

RAVVISATA la competenza esclusiva del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e delle disposizioni introdotte dalla Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);

RACCOLTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- la legge n.212/2000;
- il d.Lgs. n. 267/2000,
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.8, contrari ed astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse, che qui s'intendono riportate integralmente, costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente atto;
 2. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castro un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio, applicandola secondo le modalità, i termini e le misure stabilite dallo specifico Regolamento;
 3. di approvare, quindi, il dedicato Regolamento all'interno del quale vengono definiti oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
 4. di dare atto che la tariffa è fissata - eccezionalmente per il 2023, anno di prima istituzione dell'imposta - da parte del Consiglio Comunale, in misura uguale per ogni tipologia di struttura ospitante in € 1,00/giorno, mentre per il futuro la stessa sarà determinata con specifico atto della Giunta
-

Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e determinata sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
6. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Bergamo, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Successivamente, data l'urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi n.8 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 23/03/2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi in qualità di Responsabile dell'Area Contabile esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità contabile ed ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 23/03/2023

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)
